

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1021-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

(V. Stampato Camera n. 1850)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 maggio 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, del quale la Commissione propone l'approvazione nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, intende risolvere i problemi relativi all'ampliamento della sede centrale della FAO in Roma attraverso la ratifica ed esecuzione del relativo scambio di note.

Le note furono scambiate tra il direttore generale della FAO, Edouard Saouma, e l'ambasciatore d'Italia presso la FAO, Elio Pascarelli, il 10 giugno 1986. Il direttore della FAO si riferiva ai colloqui avvenuti tra il Governo italiano e l'Organizzazione, in cui si era riconosciuta la necessità di adeguare il complesso edilizio demaniale in Roma, che forma la sede centrale della FAO all'Aventino, allo scopo di evitare che uffici dell'Organizzazione fossero dislocati fuori del complesso e in edifici non demaniali. Le parti considerarono necessario che i limiti territoriali di questa sede centrale dell'Organizzazione fossero estesesi per comprendere terreni ed edifici destinati dall'Organizzazione stessa ai propri fini istituzionali ma non coperti dalle definizioni dell'attuale sede.

L'accordo iniziale di sede tra Governo italiano e FAO, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, prevedeva che terreni ed edifici diversi da quelli descritti nelle mappe dell'accordo potessero essere in seguito inclusi nelle definizioni della sede centrale, con altri atti. E in base a questi atti il 10 giugno 1986 il direttore generale della FAO Saouma proponeva al Governo italiano di far includere nelle sede centrale dell'Organizzazione gli edifici e terreni indicati nella planimetria acclusa al disegno di legge. Tanto più che l'organico della FAO a Roma si era decuplicato nei 35

anni trascorsi dall'iniziale accordo, ratificato con legge 9 gennaio 1951, n. 11. L'ambasciatore italiano presso la FAO Pascarelli nelle note di risposta proponeva che la sua lettere insieme con le risposte del direttore della FAO, sancendo la destinazione dei nuovi terreni ed edifici a sede centrale dell'Organizzazione in Roma, formassero il nuovo accordo, da far entrare in vigore al momento di questa ratifica. Il Governo italiano acconsentiva a che queste note costituissero l'accordo supplementare rispetto all'accordo di sede del 31 ottobre 1950.

L'attuale sede FAO, situata nel quartiere Aventino, copre un'area di 40.431 metri quadrati ed è articolato su sei edifici (originariamente erano due). La nuova sede, con edifici costruiti e costruendi tutti siti sul territorio demaniale nella zona delle Terme di Caracalla, conterrà ora l'intero complesso di edifici più un centro termico e parcheggi.

La spesa complessiva è di lire 25 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ripartiti in tre annualità: 5 miliardi nell'anno finanziario 1988, 10 nel 1989 e 10 nel 1990.

Il disegno di legge di ratifica, presentato già nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati il 3 dicembre 1986, non poté procedere nel suo iter a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. Si è reso pertanto necessario il disegno di legge in esame, sul quale si sono pronunciate favorevolmente in sede consultiva la 1^a e la 5^a Commissione permanente e per il quale la Commissione affari esteri auspica una sollecita approvazione definitiva.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

5 ottobre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

28 settembre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

Art. 3.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di ampliamento e di ristrutturazione

della sede della F.A.O., comprese la progettazione e le necessarie indagini geognostiche.

2. Le opere e i lavori di cui al comma 1 sono segreti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ristrutturazione e ampliamento della sede F.A.O.».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.